



Comune di FIANO

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 31 del 19 dicembre 2022

Oggetto: Esame ed approvazione adeguamento del "Regolamento sull'imposta municipale propria (IMU)" alla sentenza della Corte Costituzionale 209/2022 del 12/9/2022.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **DICIANNOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore diciotto e minuti dieci nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CASALE Luca - Sindaco	Sì
2. CASTAGNO Aldo - Vice Sindaco	Sì
3. FEROGIA Gesmina - Consigliere	No
4. NEPOTE Andrea - Assessore	Sì
5. COLOMBATTO Simone - Consigliere	Sì
6. SAVANT AIRA Giulio - Consigliere	Sì
7. GATTI Giancarlo - Consigliere	Sì
8. LEVAK Piercarlo - Consigliere	Sì
9. NOGARA Luigi - Consigliere	No
10. RAIMONDO Elisa - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 8	
Totale Assenti: 2	

Assiste all'adunanza il Segretario Generale dr.ssa Diana VERNEAU il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

<i>Parere</i>	<i>Esito</i>	<i>Data</i>	<i>Responsabile</i>
REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	15/12/2022	dr.ssa Monica BUSSONE
RG - REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	15/12/2022	dr.ssa Monica BUSSONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 31 in data 13/12/2022
ad oggetto: ***Esame ed approvazione adeguamento del "Regolamento sull'imposta municipale propria (IMU)" alla sentenza della Corte Costituzionale 209/2022 del 12/9/2022***

Richiamati:

- l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Legge di Stabilità 2020 (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) con la quale è stato stabilito che, *"a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*.

Richiamate inoltre:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.6.2020 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria - Articolo 1, comma 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 – "Nuova IMU";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31 maggio 2022 con la quale, sulla base della legge n. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021, venivano apportate modifiche a detto regolamento.

Considerato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 209/2022 del 12/9/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

- dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui stabilisce: *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»*, anziché disporre: *«[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»*;
- dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;
- dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nella parte in cui stabilisce: *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»*, anziché disporre: *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»*;
- dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019 sia nella versione originaria, sia come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215,

i commi 5, 6 e 7 dell'art. 4 del citato "Regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria", aggiunti con decorrenza 1.1.2022 a seguito dell'art. 5-decies del decreto legge 21/10/2021 n. 146 come convertito - con modifiche - con legge 215/2021, devono nuovamente essere eliminati in quanto in contrasto con la sentenza citata.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472 (Statuto del contribuente) si applica il principio del "favor rei" e che pertanto le variazioni introdotte - più favorevoli ai contribuenti - devono decorrere dal 1° gennaio 2022, data di applicazione della precedente modifica, poi dichiarata incostituzionale.

Ritenuto necessario procedere alla modifica del sopracitato regolamento con decorrenza 1° gennaio 2022, revocando la propria precedente deliberazione n. 8 del 31 maggio 2022 ed eliminando conseguentemente i commi 5, 6 e 7 dell'art. 4:

"Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.

Quanto introdotto dal comma precedente - anche in considerazione dell'oggettiva situazione di incertezza normativa vigente avvalorata dal punto 6 della circolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012 - assume efficacia dall'anno di approvazione della presente modifica regolamentare (1° gennaio 2022) senza alcuna retroattività.

Al solo fine del riconoscimento dell'agevolazione IMU per abitazione principale non sono comunque da intendersi parte del nucleo familiare i componenti che trasferiscano altrove la propria residenza perché:

- *in casa di cura o di riposo*
- *coniugi separati legalmente.*"

Dato atto che a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 15bis del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Acquisito sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico- finanziaria allegato.

Visto il D.Lgs. 267/2000.

PROPONE DI DELIBERARE

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di modificare il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "Nuova IMU" come specificato in premessa revocando la propria precedente deliberazione n. 8 del 31 maggio 2022.

Di allegare al presente atto il regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria - Articolo 1, comma 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 - "Nuova IMU", riveduto e corretto in seguito alle modifiche e integrazioni di cui al punto precedente (*Allegato 1*).

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472 (Statuto del contribuente), secondo il principio del "favor rei" la modifica introdotta - più favorevole per i

contribuenti - decorre dal 1° gennaio 2022 riportando il predetto regolamento nella versione in vigore dal 1° gennaio 2020 come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30 giugno 2020.

Di trasmettere la presente deliberazione e l'allegato Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.

Si dà atto che nella Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 19.12.2022 a oggetto *“Esame ed approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali”* si è proceduto alla votazione per l'inversione dei punti 4, 5, 6 dell'Ordine del Giorno che ha dato esito favorevole.

Relatore: Luca Casale – Sindaco

Per la relazione del Sindaco si fa espresso riferimento alla registrazione digitale CC20221219.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata per l'approvazione e dopo ampia discussione.

Visto altresì il verbale n. 14 del 16.12.2022 del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) n. 7 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari

DELIBERA

Approvare la proposta del Ufficio Tributi n. 31 in data 13/12/2022 soprariportata

Il Consiglio Comunale si conclude alle ore 18,41.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
CASALE Luca

Documento firmato digitalmente

Il Segretario Generale
dr.ssa Diana VERNEAU

Documento firmato digitalmente

Copia cartacea conforme al documento informatico originale firmato digitalmente

Fiano,

Il Segretario Generale

RICORSI - Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione;*
- Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione*